

**IL TRIBUNALE DI IMPERIA****Sezione misure di prevenzione**

riunito in camera di consiglio composto da:

**dott. ssa Marina Aicardi**      **Presidente**

**dott. Ottavio Colamartino**      **Giudice**

**dott. Fabio Favalli**      **Giudice est.**

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14-6-2011, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla proposta formulata ai sensi dell'art. ex art. 2 bis della legge n. 575/65, in relazione agli artt. 3 e 5 comma 5 n. 1 e 2 L. 1423/56, dalla Direzione Distrettuale Antimafia per l'applicazione della misura del sequestro in via anticipata a carico di Pellegrino Michele, Pellegrino Giovanni, Pellegrino Maurizio e Pellegrino Roberto.

Sentiti i difensori dei proposti nonché i difensori dei terzi, Pellegrino Domenico, De Marte Vincenza e Morsia Monica

**Con l'intervento art. 2 ter. L. 575/65 di**

**Super Club 82 Associazione Sportiva Dilettantistica**

**MOTIVI DELLE DECISIONE**

La verifica della fondatezza della richiesta in esame impone in primo luogo d'esaminare quello che costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione della misura richiesta e cioè l'appartenenza dei resistenti ad un'associazione di tipo mafioso (o ad essa equiparabile).

Al riguardo la ricostruzione che l'autorità proponente ha fornito del complesso delle risultanze probatorie ed indiziarie è la seguente:



I Pellegrino costituirebbero una compagine familiare fortemente unita dal comune proposito di porre in essere una serie di gravi reati in tema d'armi, di sostanze stupefacenti, di fatti di diversa natura, volti anche al condizionamento dell'attività delle amministrazioni locali dell'estremo Ponente Ligure.

E' stata, inoltre, posta in evidenza la stretta contiguità dei prevenuti con soggetti affiliati e/o appartenenti all'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*, per i quali i Pellegrino avrebbero da tempo costituito un punto di riferimento anche, e specialmente, logistico.

Nella proposta viene anche delineata quella che sarebbe la struttura interna della compagine criminosa costituita dai resistenti:

Pellegrino Michele rappresenterebbe "la mente economica" dell'organizzazione ossia colui che di volta in volta avrebbe formalmente, o di fatto, gestito l'attività delle varie società costituite dai prevenuti, imprimendo loro un indirizzo gestionale volutamente "fallimentare" tramite la commissione di reiterate violazioni della normative tributaria e previdenziale.

L'eliminazione della concorrenza leale, attraverso l'impiego di denaro a costo zero, proveniente anche dall'evasione fiscale, dai contributi previdenziali non versati, le assunzioni in "nero" e la costante inosservanza delle elementari leggi poste a tutela dei lavoratori avrebbero, infatti, consentito ai prevenuti di sottrarre al Fisco ingentissime somme, da reinvestire nella creazione di nuove società, tramite le quali continuare ad esercitare attività apparentemente lecite.

In tal senso deporrebbero le vicende della F.Ili Pellegrino S.a.s., posta artatamente in liquidazione in quanto destinataria di provvedimenti di



recupero crediti erariali per oltre 2.600.000 Euro, i quali sarebbero stati utilizzati per costituire la F.lli Pellegrino S.r.l. di cui Pellegrino Michele sarebbe l'amministratore occulto.

Pellegrino Giovanni viene indicato come il soggetto deputato ad intrattenere rapporti con i pubblici amministratori e le autorità locali, rapporti finalizzati ad agevolare illecitamente gli affari del sodalizio nonché come coadiutore di Michele nella gestione delle società dal punto di vista amministrativo.

Pellegrino Maurizio e Pellegrino Roberto, invece, costituirebbero il "braccio armato" dell'associazione.

Loro compito sarebbe quello di dedicarsi direttamente a traffici illeciti nel campo delle sostanze stupefacenti, delle armi e degli esplosivi, con la finalità di procurare liquidità alle diverse società e di destinare parte dei profitti illeciti all'acquisto di beni mobili ed immobili in capo al nucleo familiare.

La riprova di quanto sostenuto sarebbe fornita, oltre che dai numerosi precedenti penali gravanti su tutti i prevenuti, anche, e specialmente, dalle risultanze degli accertamenti svolti, dai quali emergerebbe una posizione reddituale dei proposti definita *"assolutamente incompatibile con il patrimonio rilevato ed a loro attribuito"*.

Su tale specifico aspetto s'afferma che l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dei fratelli Pellegrino e dei loro stretti congiunti, costituito da numerosi immobili di pregio, sarebbe stato *acquisito "in totale e costante sperequazione economica"*.

Parimenti dovrebbe affermarsi in ordine a quella che viene prospettata come un'evidente anomalia e cioè al costante sviluppo dell'attività



societaria – operante nel settore del movimento terra – fenomeno ascritto al reinvestimento di capitali frutto delle condotte delittuose di volta in volta commesse dai prevenuti.

La richiesta in esame contiene, infatti, un'ampia analisi della situazione reddituale di tutti i componenti dei 4 nuclei familiari, giungendosi alla seguente conclusione: *“le capacità reddituali complessivamente considerate ed evidenziate in atti, come abbiamo visto, sono state in alcuni anni addirittura insufficienti a far fronte alle normali esigenze di vita di un medio nucleo familiare; di contro si ritiene inverosimile che gli stessi redditi ufficiali possono aver soddisfatto contemporaneamente le esigenze primarie di vita del nutrito gruppo familiare dei Pellgrino ed avere consentito l'accumulazione di quei beni che in questa sede si intende colpire”*, ponendosi, inoltre, l'accento sul fatto che la tempistica degli acquisti della maggior parte dei beni coinciderebbe con quella della commissione delle attività criminose.

Ciò premesso, ritiene il Collegio di enucleare in primo luogo gli elementi che, oltre a dimostrare l'esistenza di stabili contatti tra i resistenti e personaggi a vario titolo inseriti negli ambienti del crimine, rivelerebbero in via diretta, o in via logico-indiziaria, il frequente ricorso dei prevenuti a metodi cd. mafiosi.

Nella proposta viene in primo luogo riportato lo status giuridico dei prevenuti, tutti con precedenti penali e di polizia:

#### PRECEDENTI PENALI

PELLEGRINO Michele



- 24/09/1998 sentenza applicazione pena su richiesta (artt. 444 e 445 c.p.p.) GIP Pretura Sanremo – trasporti abusivi art.46L.06/06/1974 n.298 – (commesso 25/06/1998) – reato depenalizzato, multa euro 103,29;
- 15/10/1999 decreto penale GIP Tribunale Aosta – omesso versamento ritenute previdenziali art.2 D.L. 12/09/1983 n.463 (commesso 1996/1997) – reclusione giorni 21 (sostituita con multa euro 813,42), multa euro 77,47;
- 23/05/2000 Sentenza Corte Appello Genova – detenzione illegale di armi e munizioni continuato ed in concorso (commesso 07/04/1994) - detenzione illegale di armi e munizioni in concorso (commesso 07/04/1994) - detenzione abusiva di armi (commesso 07/04/1994) - detenzione illegale di armi e munizioni in concorso (commesso 07/04/1994) – ricettazione in concorso (commesso 07/04/1994) – reclusione anni 2 e mesi 8, multa euro 413,17 (emessi vari provvedimenti di riduzione pena);
- 17/12/2001 Sentenza di applicazione pena su richiesta (artt. 444 e 445 cpp) Tribunale Sanremo – violazione norme attuazione direttive CEE sui rifiuti pericolosi ed imballaggi (commesso 11/10/2000) - arresto mesi 3 (sostituita con ammenda euro 3.486,08), ammenda euro 5.164,57;
- 12/11/2003 Sentenza Corte Appello Genova – falsità ideologica in atto pubblico (commesso 25/05/2000) - reclusione mesi 6 (successivi provvedimenti di sospensione ed indulto);
- 07/09/2006 decreto penale GIP Tribunale Sanremo – inosservanza provvedimenti autorità (commesso 01/04/2006) - ammenda euro 200,00 (successivo condono).

**PELLEGRINO Maurizio**

- 03/06/2007 sentenza applicazione pena su richiesta (artt. 444 e 445 c.p.p.) Tribunale Sanremo – favoreggiamento personale – (accertato 30/05/2007) – reclusione mesi 8 – sospensione condizionale;

**PELLEGRINO Roberto**

- 06/04/1995 sentenza Corte Appello per i minorenni di Genova – violazione disposizioni controllo armi continuato ed in concorso – (commesso 07/04/1994) – reclusione mesi 8, multa euro 413.17 – sospensione condizionale;

**PELEGRINO Giovanni**

10/02/2000 sentenza Corte Appello di Genova – partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – (commesso 1995/1996) – cessione di sostanze stupefacenti – (commesso 27/01/1996) – cessione di sostanze stupefacenti in concorso – (commesso 16 e 21/05/1996) – reclusione anni 6 mesi 2 – provvedimenti successivi di riduzione pena;

27/10/2004 sentenza Corte Appello di Genova – evasione – (commesso 21/09/2000) – reclusione mesi 4 – provvedimenti successivi di sospensione ed indulto.

**SEGNALAZIONI DI POLIZIA****PELEGRINO Domenico:**

24/08/1994 Condanna per Decreto (art. 459 cpp) della Corte d'Appello per reati contro il patrimonio;

09/04/1994 notizia di reato del Commissariato Ventimiglia per il reato di porto abusivo e detenzione armi;

09/04/1994 porto abusivo o detenzione munizionamento.

**PELEGRINO Giovanni**

23/06/2008 condanna della Corte d'Appello di Genova per il reato di evasione;

24/01/2005 Iscrizione Registro Notizie di Reato per il reato di omicidio colposo in concorso;

02/04/2001 Iscrizione Registro Notizie di Reato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti oltre la modica quantità;

02/04/2001 Iscrizione Registro Notizie di Reato per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

22/09/2000 Notizia di reato del N.O.R.M. dei Carabinieri di Ventimiglia per il reato di evasione;

10/02/2000 condanna della Corte d'Appello per il reato di Produzione e Traffico illecito di sostanze stupefacenti;

10/02/2000 condanna della Corte d'Appello per il reato di detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti;

- 10/02/2000 condanna della Corte d'Appello per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- 10/04/1998 arresti domiciliari con permesso di assentarsi per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- 10/04/1998 arresti domiciliari con permesso di assentarsi per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- 10/04/1998 arresti domiciliari con permesso di assentarsi per il reato di detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti;
- 10/03/1998 arresti domiciliari per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- 10/03/1998 arresti domiciliari per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- 10/03/1998 arresti domiciliari per il reato di detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti;
- 13/01/1998 arresti domiciliari per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- 13/01/1998 arresti domiciliari per il reato di detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti;
- 13/01/1998 arresti domiciliari per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- 06/09/1996 notizia di reato del Distaccamento polizia Stradale di Ventimiglia per il reato di ricettazione.
- PELLEGRINO Maurizio**
- 30/08/2007 condanna per patteggiamento (art. 444 CPP) per il reato di favoreggiamento personale;
- 01/06/2007 arrestato dalla sezione anticrimine dei Carabinieri di Genova in relazione al reato di favoreggiamento personale; 01.06.2007 notizia di reato della sezione anticrimine dei carabinieri di



Genova in ordine al reato di favoreggiamento personale; 24.01.2005 iscrizione registro notizie di reato per il reato di omicidio colposo in concorso;

09/05/2002 scarcerazione su ordine del Tribunale di Genova per i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione;

18/04/2002 arresto da parte della Squadra Mobile della P. di s. di Imperia in ordine ai reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione;

02/03/2001 notizia di reato della Squadra mobile della P. di S. di Imperia in ordine al reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

22/04/1998 iscrizione registro notizie di reato in ordine a reati inerenti gli stupefacenti;

08/04/1994 arresto da parte del Commissariato di Ventimiglia per il reato di porto abusivo e detenzione di armi;

08/04/1994 arresto da parte del Commissariato di Ventimiglia per il reato di porto abusivo e detenzione di munizionamento.

**PELLEGRINO Michele:**

14/08/2008 condanna della Corte d'Appello di Genova in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico;

06/06/2007 notizia di reato del Nucleo PT della G. di F. di Imperia in ordine al reato di Infedele Dichiarazione;

29/12/2006 notizia di reato del Nucleo PT della G. di F. di Imperia in ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e falsità in scrittura privata;

24/01/2005 iscrizione registro notizie di reato in ordine al reato di omicidio colposo in concorso;

03/12/2004 detenzione domiciliare con permesso di assentarsi in ordine al reato di detenzione abusiva di armi;

04/10/2000 condanna della Corte d'Appello di Genova per il reato di detenzione abusiva di armi;

08/07/2002 notizia di reato del Nucleo Provinciale della G. di F. de L'Aquila in ordine al reato di dichiarazione infedele;

- 15/05/2002 arresto per esecuzione pena in ordine a reato in materia di controllo armi;
- 10/05/1994 scarcerazione conseguente al reato di porto abusivo e detenzione armi;
- 10/05/1994 scarcerazione conseguente al reato di porto abusivo e detenzione munizionamento.

**PELLEGRINO Roberto:**

- 11/12/2009 revoca arresti domiciliari in ordine a reati in materia di armi;
- 25/11/2009 arresti domiciliari in ordine a reati in materia di armi;
- 29/04/2009 custodia cautelare in carcere in ordine a reati in materia di armi;
- 24/01/2005 iscrizione registro notizie di reato in ordine al reato di omicidio colposo in concorso;
- 02/04/2001 iscrizione registro notizie di reato in ordine al reato di detenzione oltre la modica quantità di sostanze stupefacenti;
- 02/04/2001 iscrizione registro notizie di reato in ordine al reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- 09/04/1994 notizia di reato del Commissariato Ventimiglia in ordine al reato porto e detenzione di armi;
- 07/04/1994 notizia di reato del Commissariato Ventimiglia in ordine al reato porto e detenzione di munizionamento.

In numerose circostanze i Pellegrino sono stati anche, singolarmente o insieme, controllati mentre si trovavano in compagnia di soggetti pregiudicati (pag. 19/20 della richiesta, alle quali si rimanda):

-il 30.10.2002 venivano controllati in Palmi, a bordo dell'autovettura targata BH645WK, PELLEGRINO Domenico, DE MARTE Vincenza, PELLEGRINO Giovanni e DE MARTE Michele, soggetto pluricondannato per associazione a delinquere anche di stampo mafioso, spaccio di stupefacenti, ecc.

-il 22.05.2002, ore 08.55 venivano controllati in Saint Rhemy (AO) – Traforo G. S. Bernardo uscita Stato, PELLEGRINO Giovanni, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato e MANDAGLIO Michele;



- il 22.05.2002, ore 16.28 venivano controllati in Saint Remy (AO) – Traforo G. S. Bernardo entrata Stato, PELLEGRINO Giovanni, BARILARO Fortunato e MANDAGLIO Michele;
- il 26.03.2004 venivano controllati in Bordighera Alta – Spianata del Capo, PELLEGRINO Giovanni, BONO Rocco, BARILARO Francesco, MAMMOLITI Domenico, FIOCCO Maurizio e BONO Guerino;
- il 24.05.2004 venivano controllati in Ventimiglia PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, CONTE Stefano, POLIMENI Giuseppe, FRISINA Nicola e CONDELLO Danilo, soggetto condannato, tra l'altro, anche per spaccio di stupefacenti;
- il 07.03.2005 venivano controllati presso lo svincolo autostradale di Imperia, a bordo dell'autovettura targata CL452EK, PELLEGRINO Michele, PELLEGRINO Giovanni e ZURZOLO Roberto (con precedenti di spaccio di stupefacenti);
- il 26.08.2006 venivano controllati in Sanremo (IM), a bordo dell'autovettura targata DA352BG, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Francesco, soggetto condannato, tra l'altro, anche spaccio di stupefacenti;
- il 02.02.2008 venivano controllati in Gioia Tauro (RC), a bordo dell'autovettura targata CZ453SM, PELLEGRINO Maurizio, STALTARI Roberto e PEPE' Benito, suocero del Pellegrino e con precedenti di polizia per associazione a delinquere;
- il 26.09.2008 venivano controllati, in Sanremo (IM), DE MARTE Francesco e DE MARTE Rocco - personaggio, già sottoposto alla sorveglianza speciale e pluricondannato anche per associazione a delinquere anche di stampo mafioso, spaccio di stupefacenti- a bordo dell'autovettura targata ZA346NV di proprietà della società F.lli PELLEGRINO;
- il 06.11.2009 venivano controllati in Bordighera (IM), a bordo dell'autovettura targata ZA346NV, PELLEGRINO Maurizio e VALENTI Vincenzo;
- il 16.03.2010 venivano controllati in Bordighera (IM), PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Maurizio e VALENTI Vincenzo;



-il 04.10.2010 venivano controllati in Bordighera (IM), a bordo del veicolo targato CP763DM PELLEGRINO Roberto, SGRO' Domenico, soggetto con precedenti di spaccio di stupefacenti, e TIMPANI Michael.

Inoltre, nel periodo 2001/2010 alle dipendenze de F.lli Pellgrino S.r.l. e della F.lli Pellgrino s.a.s. sono stati assunti 16 dipendenti con gravi precedenti di natura dolosa.

Si tratta dei nominativi elencati alla pag. 21 della proposta, tra i quali spiccano in particolare, in quanto fortemente indiziati o già condannati per reati della stessa tipologia di quella ascritta ai resistenti: CUTRONEO Massimiliano, nato il 16.09.1974 a Sanremo (IM), con precedenti per gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti e spaccio di sostanze stupefacenti; DRAGONI Marco, nato il 20.07.1954 a Sanremo (IM), con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; EVANGELISTA Luciano, nato il 20.03.1962 ad Imperia, con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, anche in forma associativa; GRANDI Giuseppe, nato il 19.10.1963 a Sanremo (IM), con precedenti per ricettazione, falsi in genere, spaccio di sostanze stupefacenti; GRELLA Giacomo, nato il 17.01.1950 a Carignano (TO), con precedenti per associazione per delinquere, ricettazione, rapina, porto abusivo di armi, emissione assegni senza provvista; MERLINI Tiziano, nato il 16.03.1971 a Sanremo (IM), con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, minacce; SCAPPATURA Carlo, nato il 16.02.1979 a Bordighera (IM), con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti; SGRO' Domenico, nato il 13.06.1972 a Vibo Valentia (CZ), con precedenti in materia edilizia, spaccio di sostanze stupefacenti; VENTRE Kristian, nato il 12.02.1973 a Sanremo (IM), con precedenti

per minaccia, spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, detenzione illegale di armi, porto abusivo di armi, reati contro la persona, falsificazione o spendita di monete false, furto; VENTRE Maurizio, nato il 20.03.1971 a Sanremo (IM), con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, falsificazione o spendita di monete false, reati contro la persona, porto abusivo e detenzione armi, lesioni personali, ricettazione, furto.

Vi sono poi i seguenti ulteriori dati, connotati da particolare pregnanza:

-al matrimonio tra Pellgrino Giovanni e Barilaro Nadia, celebrato il 18-9-1994 in Vallecrosia, erano presenti, tra l'altro, alcuni pregiudicati, identificati in BARILARO Fortunato, BARILARO Antonio, FERRARO Michele, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, ecc, FERRARO Gaetano, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio rapina, estorsione, armi, ecc., PRATICO' Aurelio, pregiudicato per omicidio volontario, tentato omicidio, CELEA Pasqualino, pregiudicato per reati in tema di stupefacenti, estorsione, usura, ecc. e MARCIANO' Giuseppe, con precedenti per associazione a delinquere e ricettazione (si veda la pag. 32 della richiesta e l'allegato n. 024)

-le vicende relative alla presenza ed all'arresto di due latitanti condannati per reati di mafia: Ditto Carmelo e Costagrande Carmelo.

Dagli atti risulta che il primo usufrui dell'appoggio (abitazione, documenti falsi, visite mediche, autovetture, armi, spostamenti, ecc.) di alcuni esponenti della famiglia De Marte, imparentata con i Pellegrino e con essi collegati come meglio si dirà in seguito.

Quanto al favoreggiamento della fuga del Costagrande, ritenuto contiguo alla 'ndrina "Santaiti", i fatti videro coinvolto, almeno apparentemente,



il solo Pellegrino Maurizio, condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 378 c.p..

Appare utile riportare alcuni stralci delle vicende per evidenziare che Costagrande Carmelo, latitante colpito da provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria in seguito a condanna definitiva per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, venne sorpreso in data 01.06.2007 in compagnia del proposto, il quale gli aveva offerto ospitalità, mettendogli a disposizione un immobile sito in Bordighera, di proprietà del suocero Pepè Benito, ma di fatto nella disponibilità del Pellegrino, il quale si prestò anche, per almeno una settimana, a soddisfare le esigenze di movimento e sostentamento del latitante.

La personalità del Costagrande viene tratteggiata come quella d'un personaggio di primo piano della criminalità organizzata calabrese, menzionato da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Bruno Antonio, che lo ha indicato prima quale soggetto vicino alla cosca "Gioffrè" e successivamente a quella dei "Santaiti", ai quale era legato da interessi illeciti, quale il traffico degli stupefacenti.

La circostanza appare confermata dagli esiti dell'indagine operata dal Nucleo Operativo Carabinieri di Genova nel 1993 e antidroga conclusasi con il deferimento in stato di libertà del Costagrande nonché, tra l'altro, di Santaiti Saverio Rocco Santaiti Stefano Antonio; Santaiti Gaetano Giuseppe Santaiti Carmine Demetrio;

-particolare rilievo è attribuito alle vicende relative alla proposta di sospensione degli organi elettivi del Comune di Bordighera, i cui organi di rappresentanza sono stati sciolti con provvedimento emesso dal



Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 143 co. 1 D.L.vo 267/2000, a seguito dell'accertamento di infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio Comunale;

-nella nota redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia in data 28.06.2010 si dà atto che nell'aprile 2006 il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Imperia concludeva una complessa attività di indagine nella quale, oltre a numerosi reati e connivenze tra criminali e funzionari pubblici, si evidenziava anche un concreto interessamento delle famiglie calabresi dei Pellegrino e dei Barilaro.

Gli elementi a supporto di tale convincimento possono così sintetizzarsi:

-sul finire del 2005 si svolse un incontro tra Costa Francesco, direttore del Catasto di Imperia e Pellegrino Giovanni.

Il primo si interessò, tramite l'ausilio dell'ing. Simonetti del Comune di Bordighera e dell'ing. Leone della Regione, a garantire alcuni appalti alla ditta Pellegrino.

Nella proposta (pag. 112) si fa riferimento ad alcune conversazioni (nr. 3124 e 3379 del 16 e 17.11.2005.), nelle quali il Costa riferisce a Pellegrino Giovanni di aver parlato con Simonetti, il quale gli ha confermato che per la pratica è "tutto a posto". Il Pellegrino domanda all'interlocutore se parlerà con "quella persona" al fine di prendere un appuntamento per il suocero Barilaro Francesco ed il fratello Pellegrino Michele per discutere delle prossime elezioni comunali.

-l'interesse mostrato dalla famiglia Pellegrino per la situazione politica della Provincia e dei vari Comuni del ponente ligure appare confermato dalle vicende occorse agli assessori del Comune di Bordighera, Sferrazza Marco e Ingenito Ugo, per le quali Pellegrino Maurizio, Pellegrino



Roberto e Pellegrino Michele sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Sanremo.

Le relativi indagini hanno tratto origine della richiesta inoltrata al Comune di Bordighera da Pepè Lucia, moglie di Pellegrino Maurizio, volta ad ottenere l'autorizzazione ad aprire una sala giochi ed a installarvi alcune slot machines.

L'istanza ha visto il parere contrario degli assessori Sferrazza Marco e Ingenito Ugo.

Il primo ha riferito alle autorità di Polizia e al P.M. d'aver ricevuto pochi giorni dopo, presso il proprio studio privato, la visita di Pellegrino Giovanni e del suocero Barilaro Francesco, i quali, dopo avergli chiesto conto della sua contrarietà alla richiesta della Pepè, soggiusero: *"però quando avete avuto bisogno dei nostri voti noi vi abbiamo aiutato, vi abbiamo dato una mano"*.

Lo Sferrazza ha altresì confidato agli inquirenti di non essere riuscito a dormire per alcune notti a causa dell'episodio, nonostante che, a suo dire, gli interlocutori non manifestarono alcun atteggiamento apparentemente minaccioso.

Si tratta d'un fatto molto simile a quello occorso nel medesimo periodo all'Ingenito, il quale ha riferito che il Barilaro si recò presso il proprio studio privato, domandandogli se il suo dissenso verso l'accoglimento della richiesta della Pepè fosse dovuto ad *"....un mio fatto personale contro di loro, contro la loro famiglia"*.

Maggiori elementi sono contenuti nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Sanremo in data 25-5-2010.



Nel provvedimento si legge che lo Sferrazza s'era lamentato con il Sindaco perchè era trapelata all'esterno la propria opinione sull'istanza della Pepè, ascrivendo agli assessori Rocco Fonti e Calacito Franco la fuga della notizia.

Lo Sferrazza confermava al P.M. la circostanza, aggiungendo che il Sindaco di Bordighera, Bosio Giovanni, era favorevole all'apertura della sala giochi perché aveva "*favori da rendere*" e d'aver in sede di Giunta, unitamente ai colleghi Ingenito, Iacobucci e Viale, espresso delle perplessità circa il rilascio dell'autorizzazione alla Pepè, sollecitando l'emanazione di un regolamento sulla base del quale vagliare le richieste. Anche l'Ingenito, allorché è stato ascoltato dal PM, ha confermato la circostanza della sgradita visita, chiarendo d'aver espresso alla Giunta Comunale il proprio dissenso all'apertura della sala giochi in quanto l'iniziativa avrebbe potuto rappresentare un cattivo esempio per i giovani. A sua volta il Bosio ha riferito alla magistratura requirente che interessati all'apertura della sala giochi non era solo la Pepè, ma anche i fratelli Maurizio e Giovanni Pellegrino.

Diversa è invece la versione dell'assessore Rocco Fonti, ascoltato dal P.M. insieme al collega Viale Giulio.

Il Fonti, infatti, ha escluso che oltre al Viale, altri assessori avessero manifestato il proprio dissenso, per poi dichiarare d'ignorare se i Pellegrino (o la Pepè) avessero presentato la richiesta.

Le dichiarazioni del Fonti sono state definite dal GIP "*palesamente menzognere*", poichè smentite dal dirigente del Settore Commercio del Comune di Bordighera, Caria Marco, il quale, invece, ha riferito che era stato proprio il Fonti a contattarlo telefonicamente nel periodo



agosto/settembre 2008, anticipandogli che voleva parlargli del problema della sala giochi.

Il Caria ha soggiunto che, qualche giorno dopo, il Fonti si recò da lui accompagnato da una persona che gli fu presentata con il nome di Pellegrino, chiedendogli quali fossero i requisiti per l'apertura di una sala giochi.

L'informatore smentisce il Fonti anche su d'un altro punto, riferendo che *"successivamente era stata presentata la domanda dalla 'R.M. di Pepè Lucia sas, peraltro creando un certo allarme nell'Amministrazione perché in passato erano sempre state negate autorizzazioni per attività simili"*. Tali dichiarazioni sono confermate successivamente dal Caria in sede dibattimentale

Il GIP poi indica ulteriori elementi dai quali desumere che fossero proprio i fratelli Pellegrino i soggetti direttamente interessati all'apertura della sala giochi.

Si tratta del contenuto d'alcune intercettazioni in cui *"Giovanni Pellegrino conversava con i fratelli e vari gestori in merito attivazione delle "macchinette", e "Michele e Giovanni Pellegrino si lamentano del fatto che i giornali abbiano riportato la vicenda delle minacce agli assessori e decidono di parlarne con il loro avvocato, dando quindi come riconducibile a loro, i comportamenti illeciti citati nell'articolo di stampa"*. Si badi, infatti, - osserva il GIP - *come testimonia l'acquisizione della pagina della cronaca locale del 6/5/09, che ivi si parlava, si, di minacce per ottenere l'apertura della sala giochi, ma in nessuna parte dell'articolo fosse stato fatto il nome dei Pellegrino"*.

9

A sua volta, Andreotti Giovanni, -vittima d'uno degli episodi commessi dai Pellegrino, sul quale si dirà di più nel prosieguo - ascoltato a Sit, ha dichiarato di conoscere bene i fratelli Pellegrino in quanto imparentato con loro alla lontana, soggiungendo in merito alla vicenda dell'apertura della sala giochi che alcuni dei prevenuti gli avevano riferito che *"a livello comunale sapevano come muoversi mostrando sicurezza"*.

Per tali fatti il GUP del Tribunale di Saremo ha disposto il rinvio a giudizio di Pellegrino Giovanni e di Barilaro Francesco in relazione al fatto di cui è stato vittima lo Sferrazza nonché del solo Barilaro in relazione all'episodio concernente l'Ingenito.

Va evidenziato che nel capo d'imputazione è stata espressamente contestato agli imputati d'aver commesso i fatti al fine di influire sulle determinazioni del Comune di Bordighera *"tramite il ricorso alla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad un associazione di stampo mafioso"*.

Il processo in questione si trova attualmente nella fase dibattimentale, nella quale sono stati ascoltati anche lo Sferrazza e l'Ingenito.

I relativi verbali sono stati prodotti dalla difesa dei Pellegrino all'udienza di convalida ed il loro esame contribuisce non poco a fare luce sul modus operandi dei resistenti.

Rispetto a quanto dichiarato agli inquirenti e riportato dal GIP, lo Sferrazza ha ridimensionato la portata degli eventi quantomeno sotto il profilo della percezione "soggettiva" degli stessi.

In sintesi il teste ha dichiarato:

-di non essersi in alcun modo sentito minacciato dalla visita del Pellegrino e del Barilaro, aggiungendo che costoro non si presentarono



affatto improvvisamente presso la propria abitazione, ma d'aver concordato, su richiesta telefonica del Pellegrino, un incontro che si svolse in maniera cordiale.

-lo Sferrazza, poi, ha più volte ribadito al Giudice d'aver provato soltanto fastidio ed irritazione per la propagazione all'esterno dell'esito della riunione della Giunta Comunale svoltasi qualche giorno prima al fine di discutere della richiesta inoltrata dalla Pepè;

-d'aver rappresentato agli interlocutori quella che era sempre stata la propria opinione in ordine alle sale giochi ossia d'essere decisamente contrario alla loro apertura in quanto, oltre a svilire l'immagine di Bordighera quale città "d'élite", le stesse costituiscono un cattivo esempio per la società;

-d'aver per tale ragione cercato insieme ad altri colleghi di trovare un escamotage per rigettare la richiesta della Pepè, la quale appariva conforme alle normative vigenti in materia, soggiungendo che la Giunta era riuscita ad elaborare una situazione di "compromesso", atteso che si concordò di predisporre un regolamento che limitasse la possibilità di aprire sale giochi soltanto in zone periferiche e comunque distanti da scuole, ospedali e pubblici uffici;

-di non essersi rivolto di propria iniziativa al Maresciallo dei CC, Dainese Marco, ma d'essere stato invitato da quest'ultimo a recarsi al Comando CC. Nella circostanza il P.U. gli rappresentò d'aver appreso che il Pellegrino ed il Barilaro lo avevano minacciato, circostanza che lo Sferrazza smentì, salvo poi essere incalzato dall'insistenza del Dainese, il quale, in tal modo, ingenerò nel teste la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa di cui non era a conoscenza;



-circa i rapporti con la famiglia Pellegrino, lo Sferrazza ha chiarito: di far parte da alcuni anni d'un gruppo ciclistico amatoriale che nel 2004 fu sponsorizzato da una delle società dei Pellegrino; d'aver, per questa ragione, conosciuto Pellegrino Giovanni, con il quale s'instaurò una collaborazione lavorativa; d'aver inoltre incontrato in alcune occasioni il "Gianni" ad alcune cene svoltasi nell'ambito ciclistico; di non essersi stupito che il Pellegrino lo contattò per un incontro;

-circa l'esistenza di promesse elettorali assunte in suo favore dalla famiglia Pellegrino, il teste ha riferito di non aver mai ricevuto alcuna assicurazione di ricevere i voti dei prevenuti e dei loro congiunti, ma, più semplicemente, di averli loro richiesti come avrebbe fatto qualsiasi altro candidato, specie se si consideri che l'orientamento politico dei proposti era di centro-destra.

-quanto alla frase pronunciata dal Barilaro *"però quando avete avuto bisogno dei nostri voti ce li avete chiesti"*, lo Sferrazza ha affermato che la doglianza del Barilaro, riconducibile alle ragioni indicate in precedenza, non si sarebbe differenziata dalla comuni, piccole proteste che i propri elettori gli avevano già manifestato nei numerosi casi in cui, nella veste d'assessore, il teste non aveva accondisceso alle richieste ed alle istanze che costoro frequentemente gli rivolgevano;

-nel descrivere il proprio stato d'animo, lo Sferrazza, dopo aver ribadito che la visita del Pellegrino e del Barilaro non gli incusse alcun timore, ha anche smentito l'affermazione, a lui attribuita dagli organi d'informazione, di *"dormire con la pistola sotto il cuscino"*.

Le sue preoccupazioni sarebbero, invece, insorte a partire dal 13-6-2010, epoca in cui i Pellegrino sono stati arrestati.

7

Secondo lo Sferrazza, infatti, i giornali avevano diffuso la notizia che la misura era stata adottata anche ed in particolare sulla base di quanto da lui confidato agli investigatori, laddove le sue dichiarazioni non contenevano alcunché di rilevante a carico degli imputati;

-il teste ha soggiunto d'aver provato *"morte nel cuore"* a causa dal proprio involontario contributo all'incarcerazione di persone da lui ritenute estranee a fatti criminosi e che la propria preoccupazione si acui a causa d'alcuni episodi occorsi nel mese del luglio successivo: prima una persona dall'accento siciliano lo minacciò telefonicamente di morte; pochi giorni dopo persone ignote manomisero in 2 circostanze i freni della propria moto;

Ben diversa è la deposizione del Maresciallo Marco Dainese, il quale nel descrivere il colloquio intercorso con lo Sferrazza, ha dichiarato che l'atteggiamento dell'interlocutore era caratterizzato da: *"agitazione, timore, turbamento e sincera preoccupazione per la propria incolumità personale e per la propria famiglia, in particolare per la propria figlia"*.

Il Dainese ha aggiunto che quando i toni della conversazioni si fecero ancora più confidenziali lo Sferrazza, nel protendere le mani in avanti ed abbassando la voce, gli disse *"senti...Marco...Da quando mi sono venuti a fare visita io dormo con la pistola sotto il cuscino..."*.

Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche Ingenito Ugo, la cui deposizione può essere così sintetizzata:

-il Barilaro era persona a lui già nota, in quanto la di lui moglie era stata sua paziente. L'Ingenito ne aveva, infatti, seguito le plurime gravidanze, contribuendo alla nascita dei figli, tra cui v'è anche Barilaro Nadia, moglie d'uno dei Pellegrino;



-il Barilaro gli chiese telefonicamente un appuntamento, che si svolse nel suo studio medico. Nella circostanza, il teste, nel ribadire quanto già riportato al P.M., ha riferito d'aver manifestato all'intellocutore la propria contrarietà all'apertura della sala giochi in quanto si trattava d'una iniziativa non costruttiva per la città e non certo per ragioni di astio personale nei confronti della Pepè e/o dei Pellegrino.

Il colloquio fu breve: il teste "tagliò corto" e il Barilaro, dopo aver preso atto delle ragioni esposte dall'Ingenito, andò via;

-di non essere stato in alcun modo intimorito dal Barilaro, ma d'aver provato irritazione e fastidio per la "fuga di notizie", lamentandosi di ciò con il Sindaco (circostanza addotta anche dallo Sferrazza e confermata dal Bosio);

-d'aver avuto un colloquio con il Maresciallo Dainese, al quale riferì, senza alcuna preoccupazione, l'accaduto;

-d'aver, nella circostanza, scritto il nome del Barilaro su d'un foglietto, consegnandolo al milite.

La ragione di ciò, a detta dell'Ingenito, era da ascrivere alla sua abitudine professionale di scrivere/scarabocchiare nel corso dell'esposizione di fatti e concetti. Sul punto il teste ha precisato che tale gesto non doveva essere interpretato come la manifestazione del proprio timore di fare il nome del Barilaro.

Orbene, neppure le dichiarazioni dell'Ingenito collimano con quelle rilasciate dal Dainese.

Questi, nel descrivere l'atteggiamento inizialmente tenuto dall'Ingenito come "*chiuso e silenzioso*", ha riferito d'aver tentato di rasserenare l'interlocutore sul fatto che nell'ufficio non erano state installate né



microspie né altri strumenti d'intercettazione, per poi domandargli l'identità della persona che lo avvicinò.

A fronte del mutismo dell'Ingenito, il teste lo invitò a confidarsi serenamente, al chè l'interlocutore, dopo aver chiesto una matita ed un pezzo di carta, scrisse il nome di Barilaro.

Non prive d'interesse sono anche le dichiarazioni di Bosio Giovanni.

Costui ha ammesso di conoscere da anni la famiglia Barillaro nonché Pellegrino Giovanni in particolare e ha confermato quanto riferito dai propri colleghi in ordine alle determinazioni – ed alle ragioni ad esse sottese - adottate dal consiglio comunale in ordine alla domanda presentata dalla Pepè.

Circa lo stato d'animo in cui versava in particolare lo Sferrazza, il teste ha affermato che il proprio collega non apparve affatto intimorito dalla visita del Barillaro e del Pellegrino, bensì soltanto irritato ed infastidito dall'accaduto, suffragandone le dichiarazioni anche sul punto in cui quest'ultimo ha riportato al Tribunale che i propri turbamenti insorsero soltanto all'epoca dell'arresto dei propositi ed a causa del proprio convincimento che in virtù delle proprie "innocue" dichiarazioni rese agli inquirenti *"c'erano delle persone che erano andate a finire in galera"*.

Il Bosio, inoltre, ha escluso che la richiesta della Pepè venne in qualche modo sponsorizzata dal Fonti.

Inoltre, il processo in questione vede i Pellegrino coinvolti anche a diverso titolo per ulteriori episodi che, secondo l'autorità proponente, contribuirebbero a rivelare il carattere mafioso dell'agire della compagine criminosa.



Dagli atti risulta, tra l'altro, che Pellegrino Roberto è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per violazioni in materia di armi.

Nella circostanza, l'indagato minacciò l'Ass.te di polizia Magliano Rocco, incaricato di tradurlo in carcere nel modo dedotto nella seguente imputazione: *"artt. 99 e 612 c.p., perché minacciava di morte....proferendo nei suoi confronti le frasi "ti scanno ... so dove abiti, ti vengo a prendere quando voglio" colpendolo contestualmente al volto con uno schiaffo"..."*.

Gli eventi presero un'ulteriore piega, posto che l'arresto di Pellegrino Roberto scatenò la reazione di Pellegrino Giovanni, per la quale questi è stato imputato dei reati *"di cui agli artt. 99, 81 e 612 c.p. comma 2, per aver minacciato di morte il Magliano, dicendogli che gli avrebbe sparato e staccato la testa nel caso in cui il p.u. avesse usato violenza nei confronti del fratello Roberto"*.

Nella succitata ordinanza sono contenuti ulteriori ed interessanti elementi a riguardo.

Dalle intercettazioni risulta, infatti, che, poco dopo l'arresto del fratello Roberto, Pellegrino Giovanni contattava telefonicamente Zoccali Giovanni, zio del Magliano e, dopo averlo ingiuriato, gli intimava ripetutamente di telefonare immediatamente al nipote affinché costui telefonasse allo stesso Pellegrino, prospettandogli, nell'eventualità che il fratello Roberto fosse stato "toccato", la propria intenzione di sparare al Magliano e di staccargli la testa.

Il GIP ha ritenuto di trascrivere integralmente la conversazione in quanto giudicata molto eloquente della personalità di Pellegrino Giovanni:

*G:Pellegrino Giovanni; Z: Zoccali Giovanni*



Z: Pronto? G: Gianni? Z: Sì? G: Buongiorno sono Giovanni Pellegrino  
Z: Oh ciao G: ascolta... stamattina tuo nipote ha arrestato mio fratello  
Roberto Z: ... G: mio fratello Roberto... perché appena arrivai gli ho  
detto tutto quello che ti ho detto a te a tuo nipote che sei un pagliaccio e  
un coso lordo. Ok... Z: io? G: mio fratello gli ha tirato uno schiaffo a tuo  
nipote... digli una cosa Gianni... chiama subito tuo nipote ci stanno  
registrando guarda (intende dire che è a conoscenza che ha il telefono  
sotto controllo)... chiama subito a tuo nipote e gli dici ha detto Gianni  
Pellegrino che se per caso toccano un capello a mio fratello gli stacco  
la testa a tuo nipote. Z: cosa c'entra adesso. G: Gianni chiama a tuo  
nipote e gli dici che ha detto Giovanni Pellegrino che se gli toccano un  
solo capello a suo fratello a costo che mi faccio l'ergastolo, viene e ti  
stacca la testa digli queste parole a tuo nipote e pregano il signore che  
non tocchino mio fratello neanche con un dito Z: perché l'hanno  
arrestato? G: te lo ridico in italiano Giovanni, chiama tuo nipote.. Z: ho  
capito! Ma perché l'hanno arrestato? G: e gli dici a tuo nipote di non  
permettersi a toccare un capello, nessuno a mio fratello Roberto...  
altrimenti... se so che mio fratello Roberto prende uno schiaffo in  
Questura a tuo nipote gli stacco la testa Gianni Z: va bene ora... G:  
chiama subito tuo nipote... nel modo più assoluto non tocchino mio  
fratello... piuttosto mi faccio l'ergastolo oppure se è capace viene e mi  
spara lui a me o vado e l'ammazzo a tuo nipote vedi Z: ma scusami non  
penso che sei così coglione No? G: avvisa subito tuo nipote... non mi  
tocchino a mio fratello e mi richiami dopo Gianni.. non mi tocchino a  
mio fratello nel modo più assoluto... se no vado e l'ammazzo e ti sto  
dicendo che ci stanno registrando e non me ne fotte un cazzo a mio

*fratello non lo devono toccare con un dico gli devi dire. Z: va bene G: e mi richiami Gianni Z: si"*

*Poco dopo l'Ass. Magliano chiamava in effetti Pellegrino Giovanni e quest'ultimo gli rinvocava con rabbia le minacce già fatte tramite lo Zoccali."*

Per tali fatti sia Pellegrino Giovanni che Pellegrino Roberto sono stati rinviati a giudizio.

Ascoltato nel corso del dibattimento, il Magliano ha confermato la circostanza, precisando però che la condotta del Pellegrino era da imputare al rancore da lui precedentemente nutrito, giacchè alcuni mesi prima il teste aveva fermato l'ex cognato dell'imputato, al quale era stato probabilmente riferito che il p.u. aveva chiesto informazioni su di lui o sulla sua famiglia, circostanza, peraltro, non vera.

Particolarmente interessante è quanto riferito dal Magliano circa la propria iniziativa di telefonare a Pellegrino Giovanni dopo aver appreso dallo Zoccali il contenuto della conversazione poco prima intercorsa tra i

2.

Sul punto il teste ha affermato d'essersi un po' arrabbiato ed anche preoccupato per l'accaduto.

Tuttavia, espressamente richiesto di motivare le ragioni di tale scelta, il Magliano ha asserito di non ricordarne bene ("*non so per quale motivo*", *...quel passaggio lì non me lo ricordo bene...*"), per poi precisare di non aver mai, in 15 e più anni di servizio, contattato di propria iniziativa alcun congiunto di persone da lui arrestate.

-per le suddette vicende Pellegrino Roberto è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione dal GUP di Sanremo e al fatto veniva dato risalto dagli organi di stampa locali.

Tuttavia, Pellegrino Giovanni non gradì neppure quanto a riguardo scritto dal giornalista Tenerelli Fabrizio, al quale rivolse pesanti minacce, poi consacrate nell'ulteriore capo di imputazione così formulato: *“del delitto p. e p. dagli artt. 99 e 612 – c.2 c.p. perché minacciava di lesioni gravi il giornalista Tenerelli Fabrizio, dicendogli che gli avrebbe tagliato tre dita della mano se avesse continuato a scrivere “cose sbagliate” in relazione al processo che vedeva il fratello PELLEGRINO Roberto imputato di violazione della legge sulle armi, il fatto commettendo il giorno in cui il G.U.P. di Sanremo condannava PELLEGRINO Roberto alla pena di anni due di reclusione in relazione a detta imputazione. Con recidiva reiterata.*

Anche il procedimento in questione è approdato alla fase dibattimentale, nel corso del quale è stata escussa la persona offesa.

Il Tenerelli ha così risposto alle domande:

- il 25-11-2010, presso il Tribunale di Sanremo, erano presenti alcuni familiari di Pellegrino Roberto;
- di non aver mai sentito parlare in precedenza della famiglia Pellegrino né di aver mai visto i resistenti;
- d'essere uscito dal Tribunale, al cui esterno v'era un assembramento di persone (circa 10/12) e, nell'attraversare la strada, dopo essersi sentito chiamare per cognome, d'aver improvvisamente udito la frase *“fai attenzione a quello che scrivi, sennò ti tagliamo 3 dita”*;
- d'aver tirato diritto, senza essere stato avvicinato da alcuno dei presenti;



-a fronte della domanda del Presidente di riferire se si fosse voltato, il Tenerelli ha replicato d'aver visto soltanto una dozzina di persone a lui sconosciute nonché di non ricordare con precisione, ad eccezione d'un imprecisato movimento di mani alzate, se uno degli astanti gli avesse rivolto un gesto particolare;

-di non aver provato alcun particolare timore in seguito all'episodio, essendo da anni abituato, in virtù della professione di cronista, a subire minacce "a iosa", specie nel corso dei processi penali;

Quanto riferito da Pin Fabio, collega del Tenerelli, è invece ben diverso.

Il teste, dopo aver premesso che prima della celebrazione dell'ultima udienza del processo a carico di Pellegrino Roberto il Tenerelli gli confidò, senza tuttavia farne i nomi, che alcune persone s'erano lamentate con lui della frequenza con cui sul periodico on-line RIVIERA24 erano stati pubblicati articoli e foto concernenti il Pellegrino e le sue vicende giudiziarie, così descrive i fatti:

-al processo erano presenti alcuni familiari dell'imputato;

-alla fine del dibattimento s'incamminò insieme al collega verso via Selmi quando da un gruppo di persone presenti nei paraggi uscì un uomo che invitò tramite un gesto della mano il Tenerelli ad avvicinarsi, cosa che quest'ultimo fece;

-la persona, nel presentarsi come Pellegrino Giovanni, rimproverò al giornalista d'aver riportato in maniera inesatta alcune notizie concernenti il processo, per poi invitare l'interlocutore a scrivere "*le cose giuste*", senza, però, specificare quali fossero, giacchè in caso contrario gli avrebbe tagliato 3 dita della mano, accompagnando la minaccia con un gesto esplicito;



-il Tenerelli si limitò a biasciare qualche parola, per poi allontanarsi.

-in occasione dell'inaugurazione del Bar "Fondegù", gestito da Pepè Lucia, il 10.06.2008 veniva predisposto in servizio d'osservazione in Bordighera: tra le persone presenti gli investigatori notavano, tra l'altro, i pregiudicati, De Marte Rocco, Staltari Roberto, Staltari Michele, Rambone Raffaele, Corsaro Giuseppe, Barilaro Giuseppe, il Vice Sindaco del Comune di Bordighera, Iacobucci Mario.

Si ritiene di richiamare ulteriormente il contenuto dell'ordinanza cautelare nella parte in cui il GIP conclude affermativamente in ordine l'inserimento dei fratelli Pellegrino non solo in un contesto delinquenziale, ma anche in una struttura associativa caratterizzata dalla presenza di gerarchie e d'una sorta di autorità preminente o di "consiglieri", la quale viene individuata nella figura del già menzionato Barilaro Fortunato.

Secondo il GIP *".....vige una rigida gerarchia che impone di rispettare la volontà dei capi, è testimoniato, poi, dalla conversazione intercettata il 19/5/2009 sull'utenza in uso a Pellegrino Giovanni nella quale Pellegrino Giovanni chiama lo zio Barilaro Fortunato e gli dice che probabilmente l'Avv. Marzia Ballestra (che sostituisce l'Avv. Bosio, in quei giorni toccato da un grave lutto familiare) non è all'altezza della situazione ed è il motivo per cui il fratello Roberto è ancora in carcere (per la vicenda delle armi). Pellegrino Giovanni chiede quindi il permesso allo zio (che è completamente estraneo a quella vicenda processuale) di cambiare avvocato"*.

Sul rilievo della figura del Barilaro si esprime anche Andreotti Giovanni,



Nel verbale 5/11/2009, al quale il GIP fa riferimento, il Barilaro viene considerato dall'Andreotti come persona che poteva intercedere in suo favore presso Pellegrino e De Marte poiché *"sapeva che ne aveva l'autorità"*.

-quanto all'Andreotti s'è già rilevato che costui rientra nel novero delle numerose vittime dei reati compiuti dai Pellegrino, nello specifico da Pellegrino Maurizio e da De Marte Rocco, (soggetto sul quale si dirà a breve).

Il GIP così ricostruisce le vicende alle pag. 51-55 del provvedimento:

Le indagini presero dalle denuncia presentata dall'Andreotti ai CC di Ventimiglia e dalle successive dichiarazioni ribadite al P.M.

Nel 2009 l'Andreotti ottenne dal Marte Rocco, persona a lui presentata da Maurizio (o Gianni) Pellegrino, ed ai quali l'esponente era legato da un rapporto di parentela, un prestito di €. 2000,00.

La vittima, tuttavia, non riuscì a saldare il debito, cosicché nel mese di giugno venne avvicinato prima da Valenti Francesco (presidente dell'associazione Grotta del Drago e attinto da misura coercitiva per il reato di sfruttamento della prostituzione) e poi da Chindamo Rocco, cognato del suocero di Pellegrino Giovanni, i quali, con atteggiamento minaccioso, lo sollecitarono a restituire l'importo ricevuto.

Secondo quanto riferito dall'Andreotti, le parti raggiunsero l'accordo per cui la maggior parte della somma sarebbe stata rimborsata in natura, sotto forma di pranzi e cene che il denunciante avrebbero offerto al Chindamo ed ai suoi amici presso l'agriturismo gestito dallo stesso Andreotti.

Tuttavia i patti non furono rispettati, giacché nel mese d'ottobre l'Andreotti venne avvicinato dal De Marte e dal Pellegrino, i quali, dopo



averlo brutalmente percosso, gli intimarono di corrispondere il doppio della somma ricevuta nonché di cedere loro la gestione dell'attività agrituristica.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nella certificazione medica dell'ospedale di Bordighera nonché nel ritrovamento degli strumenti adoperati per le percosse.

Inoltre, le intercettazioni hanno disvelato gli stretti contatti tra il Valenti ed i De Marte/Pellegrino. In particolare, in una conversazione il Valenti domanda all'Andreotti se costui avesse denunciato il Pellegrino.

Il relativo capo d'imputazione recita: Pellegrino Maurizio, DE MARTE Rocco, VALENTI Francesco: *“del delitto p. e p. dagli artt. 99, 110, 56, 629 – c.2 - c.p., perché in concorso tra loro, e quindi in più persone riunite, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, a fronte di un prestito di 2000,00 euro effettuato da DE MARTE Rocco ad ANDREOTTI Giovanni nell'aprile 2009, usavano violenza e minaccia nei confronti dell'ANDREOTTI allo scopo di ottenere in restituzione il doppio della somma ricevuta nonché la gestione dell'agriturismo “IL POVERO” gestito dall'ANDREOTTI in Seborga, in particolare VALENTI prospettando ad ANDREOTTI Giovanni gravi conseguenze per la sua persona se non avesse consegnato a DE MARTE Rocco quanto da lui preteso, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco aspettando ANDREOTTI presso il predetto agriturismo e colpendolo ripetutamente con una bottiglia, una paletta di ferro ed un manico di scopa, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.”.*

Anche in relazione a tale fatto il Gup ha risposto il rinvio a giudizio degli imputati.



Gli stretti rapporti tra i Pellegrino e De Marte Rocco costituiscono ulteriori elementi posti a sostegno della proposta.

Al riguardo degne di nota appaiono le risultanze investigative del P.P. NR. 4923/08 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Sanremo, conclusasi con l'archiviazione.

L'originaria ipotesi accusatoria si fondava su d'un presunto tentativo di estorsione da parte del pluripregiucato De Marte Rocco, cugino dei Pellegrino, in danno dell'imprenditore edile Piro Benedetto (vgs. Allegato n.048).

Nel corso d'una conversazione telefonica tra Fotia Pietro e Piro Benedetto quest'ultimo accenna ad un "mafiosetto", tale Rocco De Marte o De Mase, originario della Calabria, precisando che costui è cugino dei Pellegrino. Il Piro aggiunge che il Rocco "*per la manutenzione vuole 3.000 euro al mese e 1.000 euro*", al ch  Fotia chiede "*manutenzione in che senso?*". Piro risponde "*come se fosse un dipendente*", soggiungendo d'essere disposto a fare un regalo forfetario diecimila euro, laddove il Rocco aveva espresso l'intenzione d'essere mantenuto a vita. Il Piro prosegue: "*questo mi rompe la minchia tutte le mattine ... non posso andare in cantiere.....del primo lotto ... quindi dei primi 24 alloggi l'ha fatto la Sanremo Scavi.. penso che faccia il prestanome di Pellegrino ... tutti i camion ancora oggi tutti quelli che girano sono di Pellegrino ... questo De Marte   cugino di Pellegrino*".

Nella proposta si d  poi atto che Piro, a dispetto del fatto che nel corso delle intercettazioni emergano numerosi contatti tra lui e Michele Pellegrino (conversazioni inerenti a questioni lavorative), neg  d'aver intrattenuto alcun rapporto con il proposto, cos  come il capo cantiere



Andrea La Barbera, il quale sostenne di conoscere solo gli autisti della società dei prevenuti, pur essendo stato accertati contatti tra lui e Michele Pellegrino.

Gli investigatori hanno poi posto l'accento su alcuni dialoghi nei quali il Piro confida alla propria moglie d'essere ricattato. In particolare l'uomo dice: *"tardissimo arrivo perché devo andare a Sanremo che c'ho la direzione dei lavori, poi c'ho quello che mi ricatta dei...di quei calabresi di merda ... di quella banda di calabresi .... non solo non abbiamo una lira in tasca, ma me ne devo andare con sta minchia di banditi che m'ha detto che mi fa saltare il cantiere in aria durante il periodo di Natale ... mi bruciano tutto"*.

Al riguardo non pare inutile riportare che il 20 gennaio 2009 si verificava un incendio presso gli uffici della società NUOVA ERA S.r.l., gestita proprio dal Piro.

Su tale vicenda sono ancora in corso le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, la quale, benché non disponga d'elementi idonei a ricondurre l'episodio alla mano del De Marte ha raccolto, per il tramite dei Carabinieri di Vado Ligure, una dichiarazione del Piro, il quale, manifestando timore per la propria incolumità, ha menzionato proprio il De Marte quale possibile autore del fatto.

Sul conto di quest'ultimo v'è anche un'ulteriore indagine, attivata in seguito all'attentato incendiario posto in essere ai danni della discoteca "Bètise" di Ospedaletti in data 31.01.08 e preceduto da una lettera anonima dal contenuto estorsivo.

Secondo Di Tano Gianni, addetto alla sicurezza del locale, il De Marte (accompagnato da tale Marsero Hugo) si sarebbe presentato da lui,



proponendogli di occuparsi della sicurezza dei locali notturni in tutto il ponente ligure.

Orbene, ritiene il Collegio che il complesso degli elementi sopra riportati riveli in termini inequivoci sia il comune agire criminoso dei Pellegrino che la sistematica adozione di metodiche tipicamente mafiose.

Ed invero:

-eloquente è il tenore della minaccia rivolta da Pellegrino Giovanni al Tenerelli: il taglio delle dita risponde ad una logica punitiva atavica, ispirata alla legge del taglione e connotata da aspetti marcatamente simbolici: il giornalista aveva scritto "cose sbagliate", facendo uso, ovviamente, delle mani. Da qui la recisione delle dita, quale sanzione di carattere squisitamente retributivo e se si vuole, "pubblica", in quanto le sue conseguenze erano destinate ad essere percepite dall'intera comunità, sì da riaffermare agli occhi di tutti l'autorità della compagine criminale;

-parimenti deve dirsi in ordine allo schiaffo inferto da Pellegrino Roberto al Magliano, colpevole di "lesa maestà", rivelatore del rifiuto di riconoscere l'autorità dello Stato;

-identica è la logica alla quale rispondeva la telefonata di Pellegrino Giovanni allo Zoccali: la riaffermazione d'una unica ed esclusiva autorità al di sopra di quella della Legge, accompagnata dalla minaccia, con tutte le implicazioni simboliche del caso, dello sparo alla testa e del distacco della testa del nipote. Dal tenore della conversazione appare evidente quale dei 2 soggetti, l'uno pregiudicato e l'altro pubblico ufficiale, tenti – peraltro, riuscendovi, posto che il Magliano richiamerà il Pellegrino – di imporre le proprie condizioni da un piano di superiorità.

-esemplare è la vicenda occorsa all'Andreotti: i prestiti ad usura costituiscono notoriamente un business molto lucroso per le organizzazioni mafiose. Alla frequente impossibilità di ripianare il debito consegue, di regola, la forzosa cessione dell'impresa del debitore al gruppo criminale, che in tal modo potrà adoperarla come copertura per i propri illeciti traffici (di norma riciclaggio di danaro);

Considerazioni identiche valgono per quelle che sono le caratteristiche cd. antropologiche del sodalizio previsto dall'art. 416 bis. c.c.

Appare del tutto evidente per chiunque confronti i verbali delle SIT con quello dibattimentale che il Tenerelli, lo Sferrazza, l'Ingenito e, probabilmente, anche il Bosio, non abbiano detto il vero al Tribunale, o abbiano fatto ciò solo in parte, in quanto palesemente timorosi per la propria incolumità personale.

Il primo, non solo ha tentato di sminuire l'accaduto, ma ha persino negato d'aver interloquito con Pellegrino Giovanni, sostenendo di non essere stato in grado d'identificare l'autore delle minacce.

Se così non fosse stato, mal si comprenderebbe la deposizione del giornalista Pin, contro il quale il Tenerelli arriva al punto da manifestare pubblicamente la propria disapprovazione (l'andamento dell'escussione dimostra chiaramente l'agitazione e l'imbarazzo del Tenerelli).

Lo Sferrazza è stato palesemente smentito dal Dainese: lo stato di vero e proprio terrore insorse proprio dalla sgradita visita del Barillaro e di Pellegrino Giovanni e si acui in seguito all'arresto degli odierni prevenuti, al quale il teste, ben consapevole di ciò, fornì un contributo rilevante.

1

Quanto agli inquietanti accadimenti del luglio 2010, appare arduo ricondurre le minacce di morte e la loro attuazione tramite il taglio dei freni a persone estranee al nucleo dei Pellegrino – tant'è che lo Sferrazza non ha addotto alcun elemento idoneo a formulare un'ipotesi alternativa – apparendo gli stessi, con ogni probabilità, riconducibili alla vendetta dei propositi, non già per aver il consigliere comunale manifestato la propria contrarietà all'apertura della sala giochi, bensì per aver dato causa alla loro incarcerazione.

Per ciò che attiene all'Ingenito, le sue affermazioni oltre ad essere state confutate dal Dainese appaiono quasi maldestre nel tentativo del teste di accreditare la tesi del presunto automatismo del “parlare scrivendo”.

Scarsamente convincente è, tra l'altro, l'affermazione del Bosio, secondo cui l'assessore Foti non avrebbe perorato le ragioni della Pepè, specie se si pensi quanto dichiarato al P.M. dallo Sferrazza circa l'esistenza di “favori” che il Bosio doveva restituire.

Alla luce di quanto dichiarato dal Caria appare molto improbabile che il sindaco di Bordighera non fosse venuto a conoscenza della circostanza e che il Foti non si sia prodigato in favore della Pepè nel corso della riunione di Giunta;

-di valenza in sé indiziaria, ma pienamente coerente con il complesso degli altri dati, è poi la circostanza della presenza del defunto vicesindaco Iacobucci – il quale, secondo lo Sferrazza, si sarebbe mostrato contrario all'apertura della sala giochi – all'inaugurazione del bar “Fondegù”, gestito dalla Pepè;



-eloquente è anche l'atteggiamento se non di sottomissione, quantomeno di "comprensione", mostrato dallo Zoccali nei confronti dell'inopinata reazione di Pellegrino Giovanni.

Analogamente deve dirsi per quanto attiene al Magliano, il quale avvisato dallo zio, si sente, egli pubblico ufficiale, in dovere di contattare personalmente un pregiudicato -comportamento mai attuato in precedenza - allo scopo di chiarire le ragioni del proprio comportamento. In sintesi, ciò che appare è un preoccupante quadro di generalizzata intimidazione in cui versavano le autorità amministrative della città di Bordighera: i Pellegrino sono riusciti infatti a condizionare la genuinità delle deposizioni d'un giornalista (ed è noto quanto le organizzazioni mafiose temano la libera informazione), di 2 assessori e, forse anche del Sindaco; hanno infuso uno stato di preoccupazione o di timore reverenziale in 2 soggetti appartenenti al corpo della Polizia di Stato; hanno altresì verosimilmente tentato di porre in essere una successiva vendetta nei confronti dello Sferrazza con la finalità di ucciderlo o di provocargli gravi lesioni.

Riprova percezione nella zona dell'estremo Ponente Ligure della appartenenza dei Pellegrino ad un clan "mafioso" o comunque come soggetti dediti alla commissione di gravi delitti tramite l'utilizzo delle modalità operative contemplate dall'art. 416 bis c.p. è fornita dal tenore delle intercettazioni riportate in precedenza, nelle quali l'imprenditore Piro Benedetto, pur non avendo avuto a che fare con i Pellegrino, ma con il loro cugino De Marte Rocco, esprimeva il timore (se non, persino, la certezza) che il proprio cantiere potesse essere dato alle fiamme in quanto il proprio "taglieggiatore" era imparentato con i propositi.

In un simile contesto l'espressione *"però quando avete avuto bisogno dei nostri voti ce li avete chiesti"* – si noti il riferimento, non già al singolare, ma al plurale, ossia alla formazione politica dello Sferrazza - non appare spiegabile se non nell'ottica accusatoria, dovendosi, pertanto, ritenere la che maggioranza consiliare poteva contare sul bacino di voti rappresentato dal nucleo dei Pellegrino.

Considerazioni più puntuali devono essere svolte in ordine alla prova – richiesta nel presente procedimento in termini molto meno rigorosi rispetto quelli a necessari per una pronuncia di condanna – dell'esistenza d'una stabile struttura votata al delitto di cui i proposti facciano parte o in qualche modo vi appartengano, atteso che gli episodi sin qui esaminati non vedono coinvolti tutti costoro (o almeno 3 d'essi), afferendo, per lo più, a condotte poste in essere singolarmente dall'uno o dell'altro o, al massimo, a 2 d'essi.

Su tale aspetto, oltre ai rilievi svolti in precedenza, valgono ulteriori considerazioni d'ordine antropologico nonché economico-patrimoniali.

E' dato pacifico che sia il nucleo familiare originario dei Pellegrino che quelli successivamente da ciascun d'essi costituiti siano organismi compatti al loro interno e strettamente l'uno legati all'altro.

Si pensi al fatto che 3 dei fratelli, ad eccezione di Pellegrino Roberto, vivono insieme ai rispettivi coniugi e figli presso una lussuosa villa sita in Bordighera.

Orbene è fatto notorio, anche perché più volte accertato in via giudiziale, che la struttura interna delle 'ndrine calabresi sia cementata proprio dai legami di sangue.



Da qui la scarsa permeabilizzazione, se non nella qualità di mera “manovalanza”, di tale cosche all’inserimento di elementi esterni.

Si considerino poi le continue frequentazioni –desumibili dai controlli di Polizia - tra i resistenti ed i congiunti e/o affini, quali Pepè Benito, Pepè Lucia, Barillaro Francesco, sino ad arrivare al nucleo familiare allargato dei De Marte, tra i quali spicca De Marte Rocco, i cui legami con Pellegrino sono già stati accertati.

In tal senso sono emblematiche le vicende di Pepè Lucia: la sua attività commerciale rivestiva grande importanza non solo per il proprio coniuge (oltre che per se stessa), ma anche per i propri cognati ed per il Barilaro.

Coerente è in un simile contesto la presenza d’un ampio sistema di videosorveglianza posto al servizio dell’immobile comune: non v’è dubbio che i furti perpetrati all’interno delle ville costituiscano accadimenti tutt’altro che inconsueti nel ponente ligure, ma è altrettanto indiscutibile che la costruzione di ville-bunker, costituenti la sede dell’associazione criminale, sia una consuetudine tipicamente riconducibile ai leaders di associazioni di stampo mafioso.

Vanno poi richiamati i contatti e le frequentazioni i Pellegrino e soggetti con precedenti penali e di polizia per i reati di 416 e 416 bis c.p. nonché per reati gravissimi: oltre a BARILARO Antonio, vi sono FERRARO Michele, vi sono i già menzionati GRELLA Giacomo, FERRARO Gaetano, PRATICO’ Aurelio, MARCIANO’ Giuseppe e, ovviamente, il latitante Costagrande Carmelo, sul quale s’è già detto.

Quanto all’epoca di costituzione dell’associazione, s’osserva che non vi sono dati sufficiente precisi affinché possa individuarsi un preciso momento temporale.



Tuttavia non appare implausibile collocarne la nascita nel 1994 se non prima, allorché Pellegrino Roberto, ancora minorenne, venne trovato in possesso – e poi condannato per il fatto- d'un vero e proprio arsenale, composto anche da armi da guerra ed esplosivi (si vedano le pag. 33-37 della richiesta).

Cosa potesse fare un ragazzo di tutti gli oggetti sequestrati è spiegabile soltanto se la loro detenzione era ascrivibile anche agli altri fratelli, nella veste di utilizzatori degli stessi oppure di custodi per conto di terzi soggetti, collegati o appartenenti a sodalizi mafiosi.

Invero, non sono infrequenti i sequestri di armi e, specialmente, di esplosivi nella disponibilità di esponenti della criminalità organizzata, da utilizzare per il compimento d'attentati estorsivi.

Non ultimo – anzi, al contrario – è il dato che, unitamente ai legami di sangue, cementa l'agire comune dei Pellegrino: costoro, infatti, svolgono tutti la medesima attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia e degli scavi in particolare. Lungo è l'elenco delle società di cui ciascuno dei resistenti è stato componente.

Ciò che, però, maggiormente rileva è la circostanza che tutti e 4 sono soci della F.lli PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele & C e che 2 d'essi, insieme al proprio padre, Domenico, hanno costituito la F.lli PELLEGRINO Srl, senza trascurare le numerose altre società operanti nello stesso settore, che vedono (o hanno visto) ciascuno dei Pellegrino farne parte come soci e/o amministratori.

Occorre, pertanto, vagliarne la situazione patrimoniale, unitamente a quelle relativa ai singoli prevenuti ed ai loro familiari, al fine di verificare se la disponibilità dei numerosi beni immobili ed immobili indicati in



proposta trovi giustificazione nei redditi prodotti dall'attività lavorativa esercitata.

In caso contrario, non potrebbe non ritenersi l'illecita provenienza dei cespiti, il che costituirebbe un ulteriore elemento di riprova – forse il più significativo – della costituzione da parte dei prevenuti d'una propria associazione a delinquere di stampo mafioso, caratterizzata dalla ripartizione di competenze nei termini illustrati dall'autorità ricorrente.

Invero nel caso in cui fosse accertato che l'attività d'impresa esercitata in comune - oppure singolarmente, ma comunque collegata sotto il profilo soggettivo e oggettivo (medesimo settore imprenditoriale) – non abbia prodotto lecitamente alcun reddito significativo, dovrebbe logicamente dedursi che il complesso delle ricchezze dei Pellegrino trovi origine in diversi ed illeciti traffici, stabilmente gestiti di concerto tra tutti i prevenuti, ossia tramite la creazione d'una struttura volta alla commissione di reati e caratterizzata dalle modalità operative esaminate in precedenza.

Tale eventualità, peraltro, consentirebbe di ricomprendere all'interno del sodalizio anche Pellegrino Michele, indicato come la mente economica del gruppo, a carico del quale v'è soltanto un esiguo numero di episodi criminosi.

In merito a tale aspetto, il Collegio non può che richiamare interamente le argomentazioni già addotte dal Presidente del Tribunale nel decreto di sequestro.

I dati raccolti dalla DIA, riportati e svizzerati nelle relative tabelle, danno conto di ciò che il Giudice monocratico ha già rilevato e cioè che *“dall'analisi effettuata nella proposta dei beni di cui la famiglia*

7

*Pellegrino ha avuto la disponibilit  o di altre utilita' e dei redditi dagli stessi dichiarati dal 1988 al 2009 e tenuto conto della spesa familiare annua emerge chiaramente che nell'arco di tale periodo, considerando congiuntamente l'originario nucleo familiare (composto dai coniugi Pellegrino Domenico e De Marte Vicenza nonch  dai figli Giovanni, Michele, Maurizio e Roberto) e i vari nuclei in cui si e' poi suddivisa la famiglia, si e' quasi sempre in presenza di una sperequazione fra la capacita' reddituale ufficialmente rilevata e l'incremento del patrimonio posseduto (colonna D delle tabelle), sperequazione che sostanzialmente e' ravvisabile anche con riferimento ai singoli nuclei (per una dettagliata analisi si richiama quanto evidenziato da pag. 247 e 248 della proposta), nonche' di una costante sperequazione finale (colonna E delle tabelle) per tutti i nuclei familiari, considerati sia congiuntamente che disgiuntamente, dati che appaiono ancor piu' significativi se si considera che nel calcolo predetto non e' stato tenuto conto dei costi di fabbricazione sostenuti dalla famiglia Pellegrino per realizzare l'immobile ubicato in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, costi sommariamente determinati nella proposta in euro 660.000,00."*

Nell'esaminare nel dettaglio lo stato patrimoniale delle singole imprese e societ  facenti capo ai propositi nonch  la situazione reddituale degli stretti congiunti di costoro, il quadro delineato nell'istanza   il seguente:

**Pellegrino Domenico**

E' titolare dell'omonima ditta individuale dal 01/01/1982 e dal 1991 al 1997, ha conseguito esclusivamente redditi di fabbricati ed agrari.

Dal 1998 fino ad oggi ha iniziato a percepire anche redditi da lavoro dipendente.



Dall'anno 2003, tale tipologia di reddito è stato integrato anche dai redditi ricevuti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

I redditi dichiarati sono sempre stati molti modesti.

E' titolare di partecipazioni in società F.Ili PELLEGRINO Srl, nella misura pari al 20% del capitale sociale. Il restante 80% (pari ad euro 16.000) è di proprietà del figlio PELLEGRINO Roberto e della moglie DE MARTE Vincenza.

### **DE MARTE Vincenza**

*Ha sempre dichiarato redditi di fabbricati e di terreni e, dal 2008, ha iniziato a anche redditi da lavoro dipendente, derivati da pensione INPS.*

*Si tratta comunque di somme modestissime.*

*E' titolare del 40% del capitale sociale della F.Ili PELLEGRINO Srl.*

*Il restante 60% è di proprietà del figlio PELLEGRINO Roberto per una quota di € 8.000 e del marito PELLEGRINO Domenico.*

### **PELLEGRINO Michele**

*E' stato titolare dal 15/11/1998 al 31/12/2006 dell'omonima ditta individuale, con sede in Ventimiglia, presentando la dichiarazione di redditi, a far data dal 1991.*

*Ha dichiarato redditi di partecipazione, fino al 1995 nella società SED ITALIA Sas di MARAFIOTI Massimiliano, poi a partire dal 2001 nella società F.Ili PELLEGRINO S.a.s di PELLEGRINO Michele.*

*Ha percepito inoltre emolumenti per le cariche sociali ricoperte dalle società F.Ili PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele (negli anni 2006 e 2007) e dalla F.Ili PELLEGRINO Srl (negli anni 2008 e 2009).*

Tranne gli anni 1995 e 2001, dove ha dichiarato una somma di circa 20.000 euro, negli altri anni non ha conseguito redditi di importo apprezzabile. Dal 2002 al 2006 ha conseguito un reddito imponibile pari a zero.

*Ha o ha avuto partecipazioni nelle seguenti società:*



*F.lli PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele & C in liquidazione. La società ha come attività le costruzioni edilizie, stradali, sbancamenti e rimozioni inerti a terra etc.*

*Le quote erano ripartite fra:*

*PELLEGRINO Giovanni 80% pari ad € 41.317, socio accomandatario,*

*PELLEGRINO Michele 18% pari ad € 9.296, socio accomandante,*

*PELLEGRINO Roberto 1% pari ad € 516, socio accomandante,*

*PELLEGRINO Maurizio 1% pari ad € 516, socio accomandante.*

*Dal 09/01/2002 in seguito a variazione societaria:*

*PELLEGRINO Michele, socio accomandatario,*

*PELLEGRINO Giovanni, socio accomandante,*

*PELLEGRINO Roberto, socio accomandante,*

*PELLEGRINO Maurizio, socio accomandante.*

*Il 06/10/2006 PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Maurizio cessano dalla carica di socio accomandante, cedendo le loro quote al fratello PELLEGRINO Michele.*

*Allo stato attuale possiede una pari al 20%.*

*Ha ricoperto le seguenti cariche:*

*socio accomandante dal 04/04/2001 fino al 09/01/2002,*

*socio accomandatario dal 09/01/2002 al 02/02/2009,*

*direttore tecnico dal 20/06/2007,*

*liquidatore dal 02/02/2009.*

*E' personalmente debitore nei confronti dell'Erario dell'ammontare di € 168.163.*

*Ha ricoperto anche le seguenti ulteriori cariche:*

*GIMAR Srl in fallimento : amministratore unico dal 23/09/1996 fino al 27/09/2002, data in cui la società è stata dichiarata in fallimento per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.*

*FINPAR Srl con sede in Milano 2/A: Amministratore unico dal 23/09/1996 al 21/01/2002, data in cui la società è stata dichiarata in fallimento per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.*



PONENTE SCAVI Srl in fallimento: amministratore unico dal 31/10/1997 al 09/03/2001.

TEKNOSCAVI Srl in liquidazione: amministratore unico dal 23/03/1998 al 09/03/2001.

**MORSIA Monica, moglie di Pellegrino Michele**

Ha presentato regolarmente dichiarazione dei redditi, dall'anno 1992 in poi.

Fino al 1996 ha presentato redditi esclusivamente di lavoro dipendente; dal 1997 ha invece dichiarato redditi di fabbricati e di partecipazione, quest'ultimi originati dalle quote possedute nella società ELABORA STUDIO Sas di MORSIA Barbara & C (dall'anno 1997), nella misura del 50%, e nella società PLANET SERVICE Sas di MORSIA Monica & C. (dall'anno 2003), nella misura del 49%.

E' stata socia accomandataria ELABORA STUDIO Sas dal 13/01/1997 al 03/03/2003 ed è socia accomandante dal 03/03/2003 ad oggi.

E' socia accomandataria della PLANET SERVICE SAS di MORSIA Monica & C

**PELLEGRINO Giovanni**

Risulta essere titolare dell'impresa individuale denominata "La Grotta del Drago di PELLEGRINO Giovanni" avente per oggetto le attività di intrattenimento e di divertimento.

E' stato titolare dell'omonima ditta, iniziata il 01/10/1993 e cessata il 31/12/2006, avente per oggetto di attività la prestazione di servizi.

Ha presentato regolarmente dichiarazione dei redditi dall'anno 1992 in poi.

Dal prospetto in atti risulta che il PELLEGRINO dal 1992 al 2001 ha dichiarato redditi relativi all'omonima impresa individuale.

Dall'anno 2001 ha iniziato a dichiarare redditi di partecipazione relativi alla quota posseduta nella società F.lli PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO

Michele, in liquidazione.

Fino al 2004 ha sempre dichiarato redditi modesti, addirittura negli'anni 2002 e 2003 ha avuto un reddito imponibile pari a zero. Nel 2005, invece, i redditi hanno avuto un picco (€ 163.883) e negli anni seguenti si sono mantenuti su un livello apprezzabile.

E' socio della F.lli PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele & C in liquidazione. Le quote societario erano così ripartite:

PELLEGRINO Giovanni 80% pari ad € 41.317, socio accomandatario,

PELLEGRINO Michele 18% pari ad € 9.296, socio accomandante,

PELLEGRINO Roberto 1% pari ad € 516, socio accomandante,

PELLEGRINO Maurizio 1% pari ad € 516, socio accomandante.

Il 26/11/2001 sono intervenute le seguenti modifiche societarie:

PELLEGRINO Michele ha venduto a PELLEGRINO Roberto parte della propria quota sociale equivalente al 16% al prezzo di € 8.263.

Il 26/11/2001 sono variate inoltre le seguenti qualifiche:

-PELLEGRINO Michele ha assunto la qualifica di socio accomandatario,

-PELLEGRINO Giovanni ha assunto la qualifica di socio accomandante,

Il 06/10/2006 PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Maurizio cessano dalla carica di socio accomandante cedendo le loro quote al fratello PELLEGRINO Michele.

Il 02/02/2009 PELLEGRINO Giovanni cessa dalla carica di socio accomandante.

PELLEGRINO Michele dal 01/06/2007 ricopre anche la carica di Direttore Tecnico.

Il 02/02/2009 in concomitanza con la messa in liquidazione della società cessa dalla carica di socio accomandatario ed assume la carica di liquidatore.

Allo stato attuale PELLEGRINO Michele possiede il 20% delle quote pari ad € 10.329 (avendo acquistato le quote dei fratelli Roberto e Maurizio), mentre Giovanni ha mantenuto invariata la sua quota societaria (pari all'80%).

Nella F.lli PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele & C ha ricoperto le seguenti cariche sociali:

Socio accomandatario dal 28/02/2001 al 09/01/2002.

Socio accomandante dal 09/01/2002 al 02/02/2009.

Il prevenuto è debitore verso l'Erario dell'ammontare di € 2.516.278,00.

BARILARO Nadia

n

Ha presentato la dichiarazione solo nell'anno 2009 con reddito imponibile zero.

Risulta avere partecipazioni nella seguente società:

R.M. Sas di PEPE' Lucia & C., avente come attività la gestione di esercizi Detiene una quota di € 2.500 corrispondente al 50% delle quote societarie; il restante 50% delle quote sono di proprietà della cognata

Socio accomandatario dalla costituzione è PEPE' Lucia.

Socio accomandante dal 14/04/2009 è BARILARO Nadia.

La società aveva una unità locale in Bordighera con insegna "BAR FUNDEGU", aperta il 07/06/2008 e chiusa il 30/03/2009.

### **PELEGRINO Maurizio**

E' titolare, dal 28/07/2000, dell'omonima ditta individuale, partita iva 01267250080, avente come attività le coltivazioni floricole e di piante ornamentali.

Ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi, ad eccezione, dell'anno 1999.

Fino al 1998 ha indicato i redditi derivati dall'impresa individuale attualmente cessata avente p.i. 01077410080. A partire dall'anno 2000 ha sempre indicato esclusivamente redditi di terreni ad esclusione degli anni 2001, 2003 e 2005 in cui ha indicato anche redditi di partecipazione nella società F.lli PELEGRINO Sas di PELEGRINO Michele & C.

Dall'anno 2004 ha iniziato ad indicare anche redditi di fabbricati.

In sintesi, ha sempre dichiarato redditi di importo molto modesto.

E' socio della F.lli PELEGRINO Sas di PELEGRINO Michele & C.

Ha ricoperto la carica di socio accomandante dal 09/01/2002 fino al 06/10/2006.

Le somme da lui dovute all'Erario ammontano ad € 8.372.

### **PEPE' Lucia**

Moglie di PELEGRINO Maurizio, ha presentato la dichiarazione dei redditi solamente negli anni 1997, 2008 e 2009.



Non hai mai conseguito alcun tipo di reddito; negli anni in cui ha presentato dichiarazione, ha sempre dichiarato imponibile zero.

Detiene il 50% delle quote R.M. Sas di PEPE' Lucia & C. , di cui è socio accomandatario dalla costituzione è PEPE' Lucia.

### **PELEGRINO Roberto**

E' stato titolare dell'omonima ditta individuale iniziata il 28/06/1995 e cessata il 31/12/2001, avente per oggetto di attività la coltivazione mista di ortaggi, fiori e prodotti di vivai.

Ha presentato regolarmente dichiarazione dei redditi, dall'anno 1995 in poi. Fino all'anno 2001 ha avuto esclusivamente redditi di terreni, dovuti all'attività agricola e di coltivazione esercitata fino a quell'anno.

Ha dichiarato anche redditi di partecipazione negli anni 2001 e 2005: nel 2001 per la quota posseduta nella società F.lli PELEGRINO Sas di PELEGRINO Michele in Liquidazione e per il 2005 anche per la quota posseduta nella SCAVI SPA di PELEGRINO Roberto & C. Sas.

Negli anni 2008 e 2009 ha dichiarato anche redditi di lavoro dipendente per gli emolumenti presi dalla società F.lli PELEGRINO Srl.

E' socio della F.lli PELEGRINO Srl, avente come attività le costruzioni edilizie, stradali, sbancamenti e rimozioni inerti a terra ecc., detenendo il 40% del capitale sociale.

Il restante 60% è di proprietà del padre PELEGRINO Domenico per un quota di € 4.000 e della madre DE MARTE Vincenza con una quota di € 8.000.

E' socio anche della F.lli PELEGRINO Sas di PELEGRINO Michele & C., le cui vicende sono già state esaminate in precedenza.

E' socio della SCA.MO.TER Srl, costituita il 04/01/1994 ed avente come attività lo sbancamento di terreni, rimozione di inerti e terra, costruzione di strade etc.. detenendo il 49% del capitale sociale, salvo poi cedere, in data 08/05/2001, le proprie quote agli altri.

E' socio della **TEKNOSCAVI Srl** in liquidazione, costituita il 03/10/1997 ed avente come attività le costruzioni edilizie e stradale, idrauliche, sbancamento di terreni etc., detenendo il 10% del capitale sociale, salvo poi cedere le proprie quote a **MEDICI Tiziano**

E' socio della **SCAVI SPA** di **PELLEGRINO Roberto & C. Sas**, costituita il 25/06/2003, e cancellata il 15/05/2008. La società aveva come attività le costruzioni edilizie, stradali, sbancamenti e rimozioni inerti a terra etc. Il Pellegrino deteneva il 50% delle quote.

Le somme da lui dovute all'Erario ammontano ad € 101.084.

**Quanto alla situazione reddituale-patrimoniale delle società facenti capo alla Famiglia Pellegrino, sono stati forniti i seguenti dati:**

**GIMAR srl**

Dichiarata fallita con sentenza nr. 24/2002 ed amministrata da Pellegrino Michele, ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari a € 3.820.235.

**SCA.MO.TER Srl,**

di cui s'è già detto con riferimento a Pellegrino Roberto, ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari a € 3.099.119.

Come può leggersi nel relativo specchietto, l'andamento societario è stato quasi sempre negativo.

**PONENTE SCAVI Srl, fallita il 30/09/2005.**

Il capitale sociale era così suddiviso:

**TEKNOSCAVI Srl** in liquidazione deteneva il 70% delle quote pari a € 35.000,

(si precisa che Teknoscavi è partecipata da **SCA.MO.TER** nella misura del 55%, la quale, a sua volta, è stata partecipata da **PELLEGRINO Roberto**) **VIGILANTE Carmelino** deteneva il 30% ed era l'amministratore unico era **VIGILANTE Carmelino** nominato con atto del 26/02/2001.

**PELLEGRINO Michele** è stato amministratore dal 31/10/1997 al 09/03/2001.

La società ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari ad € 1.171.931.

**TEKNOSCAVI Srl** in liquidazione

E' stata amministrata da **PELLEGRINO Michele** tra il 03/10/1997 al 09/03/2001,

*R*

SCA.MO.TER Srl dal 05/05/1998 al 04/08/2003 (come detto PELLEGRINO Roberto ne era socio) ne è stata proprietaria del 55% del capitale sociale della società Teknoscavi.

Come può leggersi nel relativo specchietto, dopo quasi 10 anni di gestione positiva, nel 2007 la perdita d'esercizio è stata molto considerevole (quasi € 400.000,00).

La posizione debitoria nei confronti della pubblica amministrazione ammonta ad € 546.563.

**F.II PELLEGRINO Sas di PELLEGRINO Michele & C in liquidazione.**

Al momento della costituzione le quote erano così ripartite: PELLEGRINO Giovanni 80%, socio accomandatario, PELLEGRINO Michele 18% pari socio accomandante, PELLEGRINO Roberto 1% socio accomandante, PELLEGRINO Maurizio 1% pari ad socio accomandante. Il 09/01/2002 in concomitanza con la messa in liquidazione della società PELLEGRINO Michele, già dal 01/06/2007 direttore tecnico, assume la carica di liquidatore diviene socio accomandatario.

Come può leggersi nel relativo specchietto, nel periodo 2001-2009 il reddito da imputare ai soci risulta in attivo d'oltre € 300.000,00.

Il totale delle somme dovute dalla società all'Erario ammonta ad € 1.872.891.

**SCAVI SPA di PELLEGRINO Roberto & C. Sas**

Costituita il 25/06/2003 da PELLEGRINO Roberto, SANTORO Claudio e ANTONUCCI Carlo e

cancellata per scioglimento, senza messa in liquidazione, in data 15/05/2008.

La società aveva come attività le costruzioni edilizie, stradali, sbancamenti e rimozioni inerti a terra

Totale dei conferimenti pari ad € 6.000.

PELLEGRINO Roberto deteneva una quota pari al 50% del totale dei conferimenti ed è stato socio

accomandatario dal 24/09/2003 al 15/05/2008.

Come può leggersi nel relativo specchietto, le perdite e gli utili d'esercizio all'incirca si pareggiano.

F.III PELLEGRINO Srl



Costituita il 26/06/2003.

Proprietari quote: PELLEGRINO Domenico per il 20%; PELLEGRINO Roberto per il 40% del capitale; DE MARTE Vincenza per il 40%.

L'organo amministrativo della società è così composto:

PELLEGRINO Domenico Presidente del consiglio di amministrazione e Consigliere,

DE MARTE Vincenza Consigliere,

DI VINCENZO Danilo nato a Sanremo il 05/01/1969 Consigliere.

Come può leggersi nel relativo specchio, dopo un periodo abbastanza favorevole, a partire dal 2008 le perdite d'esercizio sono state significative.

La società è debitrice verso l'Erario d'un importo di €. 80.503,22.

**R.M. Sas di PEPE' Lucia & C.**

Come può leggersi nel relativo specchio, la gestione è stata sinora deficitaria.

I prevenuti hanno inteso contrastare la correttezza di tali dati tramite il deposito d'una relazione contabile-amministrativa di segno diametralmente opposto.

Secondo le osservazioni del dott. Farina, infatti, la somma dei redditi complessivamente goduti dai Pellegrino e dai loro familiari dovrebbe essere preceduta da segno positivo poiché ammonterebbero a circa €. 3.500.000,00.

Al riguardo il Collegio non può che prendere atto di tale contrasto, evidenziandosi che la presente fase processuale, connotata da tempi decisionali molto ristretti, non consente l'effettuazione di accertamenti più approfonditi, da devolvere verosimilmente ad un Esperto.

Ci si limita soltanto ad osservare che, laddove i dati raccolti dalla DIA appaiono certi ed oggettivi, in quanto documentalmente riscontrati – fatta eccezione per la stima dei costi di costruzione del suddetto stabile sito in

*R*

Bordighera, dei quali, peraltro, non è stato tenuto conto – altrettanto non può dirsi in ordine alle argomentazioni svolte dal consulente della difesa, le quali, oltre a contenere valutazioni tecniche ed stime necessitanti d'attenta verifica – ad es. si contesta la determinazione degli indici ISTAT utilizzati per determinare la spesa familiare - sono fondate su atti di provenienza unilaterale, ossia formati ed emessi dai resistenti, della cui veridicità può fondatamente dubitarsi: si tratta dei bilanci societari nonché della documentazione relativa ai redditi agricoli di Pellegrino Maurizio ed all'attività lavorativa prestata in Francia – peraltro negli anno 90 – da alcuni membri della famiglia.

Invero, che i documenti prodotti dai Pellegrino, ed i bilanci in particolare, possano a buon ragione essere reputati inattendibili è considerazione che risulta confermata dalle reiterate violazioni tributarie accertate a carico della Fratelli Pellegrino s.a.s..

Che poi il considerevole importo di €. 3.345.530 non corrisposto al Fisco possa costituire un valido argomento per sostenere la tesi per cui i propositi abbiano prodotto reddito e abbiano fatto ciò legittimamente costituisce un autentico fuor d'opera.

In primis è evidente che sugli utili dichiarati avrebbero dovuto essere corrisposte le relative imposte.

Inoltre, pur volendosi condividere, seppur parzialmente, la linea difensiva, dovrebbe in ogni caso concludersi che la stragrande maggioranza del reddito dei propositi- come s'è detto, la F.lli PELLEGRINO Sas risulta aver prodotto reddito per circa €. 300.000,00, da imputare, però, ad un arco di tempo di 10 anni e da riferire prevalentemente a Pellegrino Giovanni ed in misura minore a Pellegrino



Roberto- costituirebbe comunque il profitto/prodotto di fatti penalmente rilevanti.

Tale rilievo, a maggior ragione, si attaglia per la maggiore liquidità di reddito imponibile derivante dall'accertata emissione di false fatture da parte della Fratelli Pellegrino s.a.s. in favore di Alongi Mariano e Marchi Daniele per importo di quasi €. 900.000,00, dovendosi a tal proposito evidenziare che secondo la giurisprudenza ai fini dell'emissione del sequestro ex art. 2 bis L. 575/1965 non occorre che l'illecita provenienza dei beni od il loro reimpiego sia riconducibile ad attività necessariamente "mafiose", risultano a tal fine sufficiente la mera provenienza delittuosa degli stessi (Cass. pen., Sez. VI, 27/05/2003, n.36762; Cass. pen., Sez. II, 06/05/1999, n.2181; Cass. pen., Sez. VI, 22/03/1999, n.950; Cass. pen., Sez. I, 26/11/1998, n.5897, ecc.)

Se unitamente a ciò si consideri l'enorme esposizione debitoria da parte delle società dei prevenuti e di loro medesimi nei confronti nell'Erario, appare evidente che, almeno allo stato degli atti, le giustificazioni addotte da costoro appaiono prive di pregio.

Dai dati suesposti emerge un ulteriore elemento che non può non definirsi preoccupante.

Invero, a dispetto del fatto che parte degli ingentissimi debiti gravanti sulle società di cui i resistenti sono stati soci o amministratori nonché personalmente sugli stessi siano da imputare alle ripetute violazioni della normativa previdenziale ed antinfortunistica -circostanza desumibile dalla notificazione di numerose cartelle da parte della Direzione Provinciale nonché dai precedenti penali riportati in premessa - i Pellegrino sono comunque riusciti ad aggiudicarsi numerosi appalti - per



giunta spesso a trattativa privata (a riguardo si veda quanto riportato nel profilo analitico di ciascuna società- in diversi Comuni del Ponente ligure (Ventimiglia, Camporosso, Ceriana, ecc.), dimostrando in tal modo quello che è già stato inferito per altra via da questo Tribunale – e contenuto nelle motivazioni del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera – ossia che i Pellegrino erano riusciti ad infiltrarsi stabilmente nella gestione della cosa pubblica locale, potendo, con ogni evidenza, contare sul favore degli amministratori.

Infine, deve essere respinta l'istanza di dissequestro proposta dalla Associazione Super Club 82, intervenuta nel procedimento sulla base della propria estraneità ai fatti.

Tale domanda si fonda sulla stipula in data 18-3-2011 d'un contratto di comodato tra l'associazione non riconosciuta Grotta del Drago e l'ente istante, con il quale è stata convenuta in favore di quest'ultima la concessione in comodato dell'uso dell'azienda, comprensiva del locale e dei beni mobili ivi esistenti.

Va premesso che il provvedimento non ha in alcun modo interessato la proprietà dei locali, ma soltanto l'azienda gestita solo apparentemente dalla Grotta del Drago, giacchè in realtà l'esercizio dell'attività faceva capo a Pellegrino Maurizio, amministratore di fatto, che, dietro la facciata del night, praticava lo sfruttamento della prostituzione.

Le vicende sono ricostruite con dovizia di particolari alle pag. 17-38 dell'ordinanza del GIP di Sanremo, nella quale sono riportate numerose conversazioni intercorse tra il Pellegrino e numerosi pregiudicati e con Valenti Francesco, presidente della Grotta del Drago, il quale con la



propria compiacenza ha permesso al complice di gestire un traffico di prostitute provenienti dall'Est europeo.

Entrambi gli indagati sono stati rinviati a giudizio insieme ad altri 5 complici.

Il sequestro dell'azienda è stato richiesto sul presupposto che il locale, formalmente gestito dall'associazione, fosse nella diretta disponibilità dei fratelli Pellegrino (sul punto il Collegio si richiama alla giurisprudenza riportata nell'istanza circa la sufficienza della mera di disponibilità d'un bene per l'adozione d'un provvedimento di sequestro, non richiedendo la L. 575/65 che l'appartenente all'associazione mafiosa ne sia anche proprietario), circostanza che trova piena conferma nel contenuto delle intercettazioni.

Quanto alla proprietà dell'immobile, non è dato conoscere il titolare.

Questi non pare essere il terzo intervenuto, giacchè nella documentazione in atti si legge che l'associazione è titolare d'un imprecisato diritto "d'uso", verosimilmente derivante, pertanto, da un titolo contrattuale di natura obbligatoria (locazione, comodato, ecc.).

Ciò premesso, s'osserva che il sequestro di cui si duole Super Club 82 ha attinto la disponibilità del locale proprio sotto il profilo della titolarità in capo alla Grotta del Drago del suddetto diritto di godimento; si tratta, infatti, d'una situazione soggettiva di vantaggio, come tale suscettibile d'essere ricompresa nei beni organizzati costituenti l'impresa.

Orbene, essendo il sequestro de quo legittimamente intervenuto, va da sé che una volta "congelato" l'esercizio del diritto originario (ma "derivato" a sua volta da quello di proprietà) in virtù della sopravvenienza d'un *factum principis* anche il (sub)diritto attribuito a è destinato a non poter



essere esercitato, costituendo lo stesso una situazione soggettiva "accessoria" ossia di secondo grado.

In conclusione, il decreto Presidenziale deve essere in gran parte confermato.

Invero, come rilevato in precedenza, non sussistendo elementi adeguati, neppure di natura indiziaria, per poter affermare che il sodalizio era già nato in epoca anteriore al 1994, deve disporsi il dissequestro degli immobili urbani e rurali appartenenti a Pellegrino Domenico e De Marte Vincenza, in quanto acquistati nel 1989, nonché dell'autovettura Fiat 500, in proprietà agli stessi e posseduta a far data dal 1993 da PELLEGRINO Giovanni, trattandosi di beni acquisiti in un tempo antecedente al 1994.

Quanto agli altri beni intestati a terzi e oggetto del provvedimento emesso inaudita, si richiamano integralmente le considerazioni svolte in tale provvedimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 2 bis comma 5, L. n. 575 del 1965

**CONVALIDA**

Il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell'art. 2 bis, comma 4 L. 575/65 dal Presidente del Tribunale di Imperia in data 24-5-2011 ad eccezione delle statuizioni relative ai seguenti beni:

-autovettura Fiat 500 L targata IM-077583, immatricolata in data 15/10/1969, - possesso dal 19/03/1993, in capo a PELLEGRINO Giovanni, nella titolarità di PELLEGRINO Domenico - DE MARTE Vincenza nella misura del 50% ciascuno



- fabbricato sito nel Comune di Vallecrosia (IM) via Colonnello Aprosio n. 167 piano 2 - censito al Foglio 7, Particella 275, Sub 10, Cat. A/2 (abitazione di tipo civile), Classe 2, consistenza 5 vani - rendita € 684,31, acquistato con atto del 14/7/1989 nella titolarità di PELLEGRINO Domenico - DE MARTE Vincenza nella misura del 50% ciascuno
- terreno sito nel Comune di Bordighera (IM), censito al Foglio 22, Particella 45, Uliveto classe 2 superficie are 00 ca 52 - R.D. € 0,21 - R.A. € 0,17, acquistato con atto del 15/9/1992 nella titolarità di PELLEGRINO Domenico - DE MARTE Vincenza nella misura del 50% ciascuno
- terreno sito nel Comune di Bordighera (IM), censito al Foglio 22, Particella 46, Uliveto classe 2 superficie are 03 ca 10 - R.D. € 1,28 - R.A. € 1,04, acquistato con atto del 15/9/1992 nella titolarità di PELLEGRINO Domenico - DE MARTE Vincenza nella misura del 50% ciascuno.

**DISPONE**

il licenziamento di CTU contabile

Fissa per il conferimento dell'incarico, la formulazione del quesito e la trattazione dei procedimenti riuniti l'udienza del 12-7-2011, h. 11.00, riservandosi la nomina del Consulente.

Imperia 20-6-2011

Il Giudice Estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DI IMPERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 GIU. 2011

IL CANCELLIERE C1  
(Laura DE VALLE)

